

DGU/PRES/SI/SING/AL/DIRFIN

Roma, 03 ottobre 2013
Circ. n. 03864/A



Ai sigg. Presidenti,
Amministratori Delegati e Direttori
di tutte le Aziende,
Società ed Enti associati
del settore Acqua
e, p.c.:
Consiglio Direttivo
Confservizi
ASSTRA
Federambiente
Associazioni Regionali
LORO SEDI

Oggetto: Conferma della decorrenza dal 1 gennaio 2013 dell'adeguamento tariffario (9) deliberato dal Soggetto Competente. Chiarimenti AEEG.

Si informano le aziende associate che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Federazione, ha fatto chiarezza in merito alla decorrenza delle tariffe deliberate dal Soggetto Competente.


L'AEEG precisa che, in un'ottica di riduzione dell'ammontare in valore assoluto dei conguagli applicati all'utenza, le nuove tariffe per l'anno 2013 determinate dal Soggetto Competente vanno applicate *"...con decorrenza 1° gennaio 2013...dalla prima fatturazione utile..."* successiva alla loro determinazione.

Nella risposta viene inoltre chiarito che l'eventuale differenza tra le tariffe determinate dai Soggetti Competenti e quelle successivamente approvate dall'AEEG *"...sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di approvazione emanato dall'Autorità"*.

E' possibile scaricare il parere fornito dell'AEEG ed il quesito formulato dalla Federazione dal sito della Federazione in corrispondenza della presente circolare.

Cordiali saluti

Il Direttore
Area Idrico-Ambientale
(Claudio Cosentino)



All.ti: c.s.
MG/am



Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Sistemi Idrici

INVIATA VIA EMAIL

Federutilty
Direttore Area Idrico-Ambiente
Piazza Cola di Rienzo, 80/a
00192 Roma
Email: acqua@federutilty.it
C.a.: Dott. Claudio Cosentino

0031833-02/10/2013
PROT.GENERALE / P

DSID/dir/lb

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'applicazione del moltiplicatore tariffario di cui alla delibera 585/2012/R/IDR.

Egr. Direttore,

riscontro, con la presente, la Sua missiva di pari oggetto prot. Autorità n. 29163 del 6 settembre u.s.

In proposito, Le confermo che sia il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR, sia il comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/IDR prevedono che a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti – dalla prima fatturazione utile e con decorrenza dal 1° gennaio 2013, al fine di contenere, in un quadro di massima trasparenza, le ricadute sugli utenti medesimi (che già il percorso di gradualità individuato dall'Autorità ha inteso disciplinare e limitare, contemplando una distinzione con le partite di conguaglio derivanti dal completamento dell'iter di approvazione in questione) – le tariffe predisposte dal soggetto competente e trasmesse per la citata approvazione, ovviamente nel rispetto dei limiti individuati dal comma 7.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 5.1 della deliberazione 88/2013/R/IDR.

Le confermo, altresì, che, secondo il disposto di cui all'ultimo paragrafo dei richiamati commi 6.6 della deliberazione 585/2012/R/IDR e 4.6 della deliberazione 88/2013/R/IDR, laddove si riscontri una differenza tra i ricavi riconosciuti sulla base delle tariffe deliberate dai soggetti competenti, come in precedenza dettagliato, e quelli riconosciuti sulla base delle tariffe successivamente approvate dall'Autorità, detta differenza sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di approvazione emanato dall'Autorità.

Distinti saluti.

Il Direttore
LORENZO BARDELLI

Roma, 6 Settembre 2013
Prot. n. 1637/2013/A

Spett. le
Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
Direzione Sistemi Idrici
Piazza Cavour 5
20121 Milano

c.a. : Dott. Lorenzo Bardelli

e-mail: servizi-idrici@autorita.energia.it

Oggetto: Chiarimenti in merito all'applicazione del moltiplicatore tariffario di cui alla delibera 585/2012/R/IDR

Si fa riferimento alla procedura di approvazione delle tariffe 2012 e, nello specifico, delle tariffe 2013, delineata all'articolo 6 della delibera in oggetto.

A tale riguardo si chiede chiarimento in ordine alla corretta interpretazione di cui all'ultimo paragrafo dell'art. 6.6 relativo al recupero delle differenze dei ricavi tariffarie in esito alle tempistiche di applicazione del moltiplicatore tariffario θ 2013.

Si chiede, in particolare, conferma che a seguito della predisposizione, ai sensi dell'art.6.1, da parte degli Enti d'Ambito, della tariffa 2013 - e tanto più nei casi in cui siano decorsi i termini di cui all'art.6.5 senza che sia intervenuta richiesta di ulteriori integrazioni d'informazione ai sensi del medesimo articolo, fatta salva la facoltà dell'Autorità di approvare successivamente tali tariffe, eventualmente rettificandole - si debba ritenere che la predetta tariffa 2013 predisposta dagli Enti d'Ambito vada applicata all'utenza con decorrenza dal 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 6.6.

Si chiede inoltre conferma che tale interpretazione, fatte le dovute differenze, è corretta anche per le gestioni ex-CIPE disciplinate dalla delibera 88/2013/R/IDR.

Restando a disposizione per eventuali approfondimenti sulla proposta, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Area Idrico-Ambientale
(Claudio Cosentino)

